



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per l'occupazione e gli affari sociali*

---

**2007/0229(COD)**

30.4.2010

## **PARERE**

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro  
(COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD))

Relatore per parere: Alejandro Cercas (\*)

(\*) Commissione associata – articolo 50 del regolamento

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta di direttiva si iscrive nel contesto dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire una politica globale in materia di immigrazione, e costituisce una proposta quadro per i cittadini di paesi terzi, prefiggendosi un duplice obiettivo:

- a) creare una procedura unica di domanda per il rilascio del permesso di soggiorno e di lavoro in uno Stato membro;
- b) concedere ai lavoratori provenienti da paesi terzi che soggiornano legalmente nell'Unione europea un insieme uniforme di diritti minimi, sulla base della parità di trattamento con i cittadini degli Stati membri.

Tale proposta è già stata discussa in seno al Consiglio ed è stata oggetto di una risoluzione del Parlamento europeo (relazione Gaubert-Jeleva del 20 novembre 2008) approvata sulla base della procedura di consultazione, conformemente all'ex trattato CE. La nuova procedura legislativa (procedura legislativa ordinaria) applicabile a detta proposta in virtù del nuovo trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) giustifica l'elaborazione di una nuova risoluzione del Parlamento europeo.

Il relatore desidera sottolineare che la presente relazione deve limitarsi alle materie che sono di competenza esclusiva della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL), ovvero i considerando 9, 12, 15 e 16, l'articolo 2, lettera b), l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 12 (eccettuata la frase introduttiva del paragrafo 1) e l'articolo 13, fatta salva la facoltà del relatore stesso o di qualunque altro deputato membro di detta commissione di presentare emendamenti in seno alla commissione LIBE su aspetti della proposta che non sono di competenza esclusiva della commissione EMPL.

La proposta in esame forma parte di un pacchetto di iniziative legislative annunciato dalla Commissione nel 2007. Il documento di cui trattiamo dovrebbe essere la direttiva quadro e il minimo comun denominatore applicabile alle direttive più specifiche nel settore dell'immigrazione contenute in tale pacchetto (sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che assumono lavoratori illegali, lavoratori qualificati, lavoratori stagionali, tirocinanti retribuiti e persone trasferite in seno a una società).

La logica avrebbe voluto che la discussione su tale pacchetto fosse iniziata con questa proposta quadro e che sulla base dell'accordo raggiunto sulla medesima si fossero poi discusse le proposte specifiche. Tuttavia non è stato così, e l'Unione ha già adottato le direttive sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro (direttiva 2009/52/CE) e sui lavoratori altamente qualificati (direttiva 2009/50/CE). Il mancato rispetto di tale ordine logico ci obbliga ora a lavorare sulla base di alcuni fatti compiuti: pertanto, analizzando i diritti applicabili all'insieme dei lavoratori provenienti da paesi terzi, di cui tratta la proposta in esame, occorre considerare i diritti già concessi ai lavoratori qualificati, al fine di evitare contraddizioni e garantire un minimo di coerenza e omogeneità tra i due testi. Al medesimo fine, è necessario tenere presenti i diritti che l'Unione europea già concede ai lavoratori che sono soggiornanti di lungo periodo (direttiva 2003/109/CE), ai cittadini di paesi terzi ammessi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (direttiva 2004/114/CE), o ai cittadini di paesi terzi ammessi a fini di ricerca scientifica (direttiva 2005/71/CE).

Il problema principale della proposta di direttiva è che il carattere orizzontale e l'annunciata natura di normativa quadro della medesima sono vanificati dalle esclusioni dal campo di applicazione e dalle deroghe relative ai diritti di taluni gruppi specifici. Il relatore per parere ritiene che tale questione possa nuocere all'obiettivo fondamentale di questa direttiva, il quale consiste nell'istituire una garanzia di parità di trattamento, in ambito lavorativo e socioeconomico, per tutti i cittadini di paesi terzi che lavorano legalmente nell'Unione europea, rispetto ai cittadini dell'UE.

Tale parità è necessaria per elementari ragioni di giustizia sociale e di equità, e altresì come riconoscimento del contributo fornito dai migranti all'economia dell'Unione europea, grazie al loro lavoro nonché alle tasse e ai contributi sociali da loro versati. Analogamente, ciò contribuirà a ridurre la concorrenza sleale, ad ostacolare la pratica del lavoro illegale, e a impedire che i cittadini di paesi terzi siano vittime dello sfruttamento sul lavoro e dell'esclusione sociale. L'istituzione di un insieme minimo di diritti è necessaria per definire regole del gioco omogenee in tutta l'UE per quanto riguarda i lavoratori legali provenienti da paesi terzi, a prescindere dallo Stato membro in cui soggiornano.

Stabilire tale insieme di diritti per tutti i migranti legali, senza esclusioni e con deroghe minime, è indispensabile per tradurre in realtà i nostri impegni relativi all'integrazione e al rispetto di coloro che lavorano legalmente nell'UE, riconoscendo così la loro dignità e il loro contributo allo sviluppo economico e sociale del nostro continente.

Per migliorare il carattere orizzontale di tale direttiva e farne un punto di riferimento e una normativa quadro per le future direttive concernenti gruppi specifici, è opportuno precisare che nessun gruppo specifico, e più in particolare quello dei lavoratori stagionali, deve essere escluso dal campo di applicazione della medesima, come invece pretende la Commissione: le direttive specifiche devono concretizzare le condizioni di entrata nell'UE ed eventualmente i diritti specifici, ma senza che ciò osti a che tutti i migranti legali rientrino nell'obiettivo di un trattamento giusto, equo e paritario perseguito dalla direttiva quadro.

Il relatore per parere ritiene altresì inadeguato il fatto che nella proposta della Commissione alcuni aspetti essenziali della tutela siano lasciati alla discrezione degli Stati membri. È evidente che la situazione dei mercati del lavoro e il fabbisogno di manodopera straniera nonché di lavoratori più o meno qualificati variano da uno Stato membro all'altro. Tuttavia, in un ambiente così eterogeneo, risulta utile e necessario disporre di un minimo comun denominatore che consenta di progredire verso una politica europea comune, coerente e giusta in materia di immigrazione, che contribuisca efficacemente all'integrazione sociale e lavorativa dei migranti.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

## Emendamento 1

### Proposta di direttiva Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

9. In mancanza di una legislazione **comunitaria** orizzontale, i cittadini dei paesi terzi hanno diritti diversi a seconda dello Stato membro in cui lavorano e della loro nazionalità. Non beneficiano degli stessi diritti dei cittadini dello Stato membro interessato o degli altri cittadini dell'UE. Non beneficiano degli stessi diritti dei cittadini dello Stato membro interessato o degli altri cittadini dell'UE. Al fine di sviluppare ulteriormente una politica di immigrazione coerente, di ridurre la disparità di diritti tra i cittadini dell'UE e i cittadini di paesi terzi che lavorano legalmente e di integrare l'acquis esistente in materia di immigrazione, occorre definire un insieme di diritti, in particolare specificando i settori in cui è garantita la parità di trattamento con i cittadini nazionali ai lavoratori di paesi terzi che sono stati ammessi legalmente in uno Stato membro ma che non beneficiano ancora dello status di soggiornanti di lungo periodo. Tali disposizioni mirano a **creare condizioni di concorrenza uniformi** nell'Unione, a riconoscere che i cittadini di paesi terzi che lavorano legalmente in uno Stato membro contribuiscono all'economia europea con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte, e a fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini nazionali e i cittadini di paesi terzi derivante dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi.

#### *Emendamento*

9. In mancanza di una legislazione **dell'Unione** orizzontale, i cittadini dei paesi terzi hanno diritti diversi a seconda dello Stato membro in cui lavorano e della loro nazionalità. Non beneficiano degli stessi diritti dei cittadini dello Stato membro interessato o degli altri cittadini dell'UE. Al fine di sviluppare ulteriormente una politica di immigrazione coerente, di ridurre la disparità di diritti tra i cittadini dell'UE e i cittadini di paesi terzi che lavorano legalmente e di integrare l'acquis esistente in materia di immigrazione, occorre definire un insieme di diritti **socioeconomici e nel campo del diritto del lavoro**, in particolare specificando i settori in cui è garantita la parità di trattamento con i cittadini nazionali ai lavoratori di paesi terzi che sono stati ammessi legalmente in uno Stato membro ma che non beneficiano ancora dello status di soggiornanti di lungo periodo. Tali disposizioni mirano a **instaurare un livello minimo di equità** nell'Unione, a riconoscere che i cittadini di paesi terzi che lavorano legalmente in uno Stato membro contribuiscono all'economia europea con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte, e a fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini nazionali e i cittadini di paesi terzi derivante dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi. **La definizione di "lavoratore di un paese terzo" quale emerge dall'articolo 2, lettera b, della presente direttiva si applica, fatta salva l'interpretazione del concetto di rapporto di lavoro in altre normative dell'UE, a qualunque cittadino di un paese terzo che è stato ammesso nel territorio di uno Stato membro, vi soggiorna legalmente ed è autorizzato a**

***lavorare nel contesto di un rapporto di lavoro retribuito ai sensi del diritto nazionale e/o conformemente alla prassi nazionale vigente in quello Stato membro.***

#### *Motivazione*

*Scopo dell'emendamento è di precisare che la definizione di "lavoratore di un paese terzo" non deve incidere sull'interpretazione del concetto di rapporto di lavoro in alcun altro strumento legislativo dell'UE, poiché non esiste una definizione uniforme del concetto di "rapporto di lavoro" nell'ambito del diritto del lavoro dell'UE. Inoltre, la definizione proposta dalla Commissione sembra differire dalle definizioni attualmente vigenti in almeno alcuni Stati membri.*

### **Emendamento 2**

#### **Proposta di direttiva Considerando 12**

##### *Testo della Commissione*

***12. Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i cittadini di paesi terzi di cui alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, finché sono distaccati in uno Stato membro, e i cittadini di paesi terzi che entrano in uno Stato membro in base a impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, in quanto tali persone non sono considerate inserite sul mercato del lavoro dello Stato membro interessato.***

##### *Emendamento*

***12. I cittadini di paesi terzi che sono lavoratori distaccati non sono contemplati dalla presente direttiva. Ciò non dovrebbe impedire ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente e sono legittimamente impiegati in uno Stato membro e sono distaccati in un altro Stato membro di continuare a godere di pari trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di origine per la durata del loro distacco, per quanto riguarda i termini e le condizioni di lavoro che non sono interessati dall'applicazione della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi<sup>1</sup>.***

<sup>1</sup> *GU L 18 del 21.01.97, pag. 1.*

### Emendamento 3

#### Proposta di direttiva Considerando 16

##### *Testo della Commissione*

16. I cittadini di paesi terzi che lavorano nel territorio di uno Stato membro devono beneficiare dello stesso trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale. I settori della sicurezza sociale sono definiti dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del **14 giugno 1971**, relativo **all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'Unione europea e che sono in una situazione transfrontaliera.** Le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale si applicano anche alle persone che giungono in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. **La presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe conferire diritti maggiori di quelli che la normativa comunitaria vigente già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri.**

##### *Emendamento*

16. I cittadini di paesi terzi che lavorano nel territorio di uno Stato membro devono beneficiare dello stesso trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale. I settori della sicurezza sociale sono definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del **29 aprile 2004**, relativo **al coordinamento dei sistemi** di sicurezza sociale. Le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale si applicano anche alle persone che giungono in uno Stato membro direttamente da un paese terzo.

## Emendamento 4

### Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***16 bis. La legislazione dell'Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire, nella propria legislazione, le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell'esercitare tale facoltà, gli Stati membri dovrebbero conformarsi alla legislazione dell'Unione.***

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 16 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***16 ter. Gli Stati membri dovrebbero ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990.***

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) "lavoratore di un paese terzo", qualunque cittadino di un paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro e autorizzato a lavorare

b) "lavoratore di un paese terzo", ***fatta salva l'interpretazione del concetto di rapporto di lavoro in altre normative dell'Unione***, qualunque cittadino di un

*legalmente* in quello Stato membro;

paese terzo *che è stato* ammesso nel territorio di uno Stato membro, *vi soggiorna legalmente ed è autorizzato a lavorare ai sensi del diritto nazionale o conformemente alla prassi nazionale vigente* in quello Stato membro;

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) che sono contemplati dalla direttiva 96/71/CE, per il periodo in cui sono distaccati;

##### *Emendamento*

b) che sono contemplati dalla direttiva 96/71/CE, per il periodo in cui sono distaccati *e lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda l'accesso e l'ammissione di cittadini di paesi terzi nel rispettivo mercato del lavoro;*

##### *Motivazione*

*Occorre assolutamente chiarire che la direttiva proposta, in relazione alla direttiva 96/71/CE, lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda l'ammissione di cittadini di paesi terzi nel rispettivo mercato del lavoro. Non può essere eluso il diritto degli Stati membri di decidere in merito all'ammissione al proprio mercato del lavoro.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

##### *Emendamento*

a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, *l'orario di lavoro, le ferie e le questioni disciplinari tenendo presenti i contratti collettivi generali in vigore;*

*Motivazione*

*L'emendamento mira ad ampliare le ipotesi di parità di trattamento.*

**Emendamento 9**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) i settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, *del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Si applica di conseguenza il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;*

*Emendamento*

e) i settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CE) n. **883/2004** del **Parlamento europeo** e del Consiglio;

*Motivazione*

*Il nuovo strumento legislativo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sarà il regolamento (CE) n. 883/2004.*

**Emendamento 10**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

g) le agevolazioni fiscali;

*Emendamento*

g) le agevolazioni fiscali, ***purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato;***

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva

#### Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera h

##### *Testo della Commissione*

h) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio e l'assistenza *fornita* dai centri per *l'impiego*.

##### *Emendamento*

h) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio e l'assistenza *e i servizi di consulenza forniti* dai centri per *l'impiego, conformemente alla legislazione nazionale*.

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva

#### Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) *limitando i* diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera h), per quanto concerne l'assistenza abitativa pubblica, ai cittadini di paesi terzi che soggiornano nel loro territorio *da almeno tre anni* o hanno il diritto di soggiornarvi per *almeno* tre anni;

##### *Emendamento*

c) *imponendo restrizioni alla piena applicazione dei* diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera h), per quanto concerne l'assistenza abitativa pubblica, ai cittadini di paesi terzi che soggiornano nel loro territorio o hanno il diritto di soggiornarvi per *meno di* tre anni;

##### *Motivazione*

*Si tratta di un emendamento tecnico poiché il testo della Commissione afferma il contrario di quanto dovrebbe logicamente affermare e cioè che il diritto deve essere limitato per i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata.*

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva

#### Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) *limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera e), ai lavoratori di*

##### *Emendamento*

e) *facendo uso di criteri di residenza (per le prestazioni basate sul soggiorno ma*

*paesi terzi che hanno un impiego, salvo per quanto concerne i sussidi di disoccupazione.*

*non per quelle basate sull'occupazione), se il permesso di soggiorno viene rilasciato per fini diversi da quelli di lavoro, ma il permesso di soggiorno consente di lavorare;*

#### **Emendamento 14**

##### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. I lavoratori di paesi terzi che si trasferiscono in un paese terzo, o i loro superstiti residenti in paesi terzi nella misura in cui i loro diritti derivano dai lavoratori in questione, ottengono, in relazione alla vecchiaia, invalidità o morte, diritti pensionistici basati sull'impiego precedente del lavoratore e acquisiti in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e applicando gli stessi parametri di quelli applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo. Gli Stati membri possono subordinare l'applicazione di tale disposizione all'esistenza di accordi bilaterali in cui sia riconosciuto il reciproco trasferimento di diritti a pensione e sia istituita una cooperazione tecnica.*

#### **Emendamento 15**

##### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che qualsiasi violazione dei diritti sanciti nella presente direttiva sia punita con sanzioni efficaci,*

*proporzionate e dissuasive.*

*Motivazione*

*Si devono prevedere sanzioni efficaci da applicare in caso di violazioni del principio della parità di trattamento, ad esempio da parte dei datori di lavoro.*

## **Emendamento 16**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 12 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 quater. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che qualunque violazione dei diritti sanciti nella presente direttiva sia oggetto di contestazione legale.***

## **Emendamento 17**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) La presente direttiva si applica fatti salvi i diritti e i principi contenuti nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961 e nella Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante del 24 novembre 1977.***

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro		
<b>Riferimenti</b>	COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD)		
<b>Commissione competente per il merito</b>	LIBE		
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	EMPL		
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	21.4.2010		
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Alejandro Cercas 21.1.2010		
<b>Esame in commissione</b>	22.2.2010	16.3.2010	27.4.2010
<b>Approvazione</b>	28.4.2010		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	42 1 7	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Martin Callanan, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Philip Claeys, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, Richard Falbr, João Ferreira, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Óry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Raffaele Baldassarre, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Véronique Mathieu, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Gabriele Zimmer		